REVISIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 11

Viaggi e rimborso delle spese di viaggio

Al personale comandato in missione compete, per i percorsi da compiere sulle ferrovie dello Stato, il biglietto gratuito relativo alla 1ª o alla 2ª classe in relazione a quanto previsto dal regolamento sulle concessioni di viaggio. Comunque, per i viaggi di servizio compiuti con mezzi aerei di linea, sia all'interno che all'estero, e' ammesso l'uso della prima classe per il solo personale direttivo con qualifica di direttore centrale od equiparata. La disposizione si applica anche per i viaggi di trasferimento all'estero. Per tutto il personale e' ammesso, in caso di viaggio aereo di servizio all'interno ed all'estero, anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita, per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente dieci per i casi di morte o di invalidita' permanente. (2) Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente spetta il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti. Al personale direttivo con qualifica di ispettore capo o qualifiche piu' elevate compete il rimborso del " diritto fisso " spettante al conduttore, corrisposto per l'uso delle carrozze con letti. Per tutto il restante personale e' ammesso il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso della cuccetta. (2) L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso dei trasporti aerei devono essere autorizzati dai direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei servizi e dai direttori compartimentali per il rimanente personale. Puo' consentirsi dal capo dell'ufficio o impianto l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, col rimborso della relativa spesa, quando vi sia una particolare necessita' di raggiungere rapidamente il luogo dove la missione deve essere espletata. Per i percorsi e per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri mezzi di trasporto in servizio di linea e' corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, un'indennita' chilometrica di lire 37 e, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, una indennita' chilometrica di lire 53. (7)

Versione in vigore dal 14 luglio 1978, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 11 febbraio 1970, n. 34
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1970

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La L. 24 febbraio 1973, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1 novembre 1971."

(7) La L. 9 gennaio 1978, n. 7, ha disposto (con l'art.7) che " L'indennita' dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia od altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 11, ultimo comma, 80, secondo comma e 18, sesto comma, delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono elevate, rispettivamente, a L. 70 ed a L. 100 a chilometro.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-delle-competenze-accessorie-del-personale-dell-azienda/art-11-viaggi-e-rimborso-delle-spese-di-viaggio/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it